

**L.R. 30 settembre 2016, n. 17:** *"Modifiche alla legge regionale 2 settembre 1991, n. 24 "Disciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi nel territorio regionale e della valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale", in attuazione della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"" – Oggetto assembleare n. 2833/2016*

## **SCHEDA TECNICO-FINANZIARIA**

**allegata al testo della legge regionale approvata  
dall'Aula in data 27 settembre 2016**

## **SCHEDA TECNICO-FINANZIARIA**

La L.R. 30 settembre 2016 n. 17 recentemente approvata dall'Assemblea legislativa regionale apporta modifiche alla legge regionale 2 settembre 1991, n. 24 "Disciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi nel territorio regionale e della valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale" (di seguito denominata Legge), per proseguire nel percorso di razionalizzazione iniziato con l'approvazione della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" che ha deciso l'accentramento a livello regionale dell'esercizio di tali funzioni.

La citata legge regionale n. 13 del 2015 assegna, infatti, alla Regione le funzioni amministrative in applicazione della normativa statale e regionale in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi nonché di valorizzazione del patrimonio tartufigeno, ivi comprese le attività di vigilanza e di applicazione delle sanzioni amministrative. Per l'attività di accertamento delle infrazioni la Regione si avvale dei soggetti indicati all'articolo 15 della legge 16 dicembre 1985, n. 752.

### **Descrizione generale delle modifiche apportate**

Le modifiche apportate agli articoli 2, 3, 5, 6, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24bis, 24ter, 25, 26, 27 e 30 della Legge, le modifiche riguardano principalmente gli adeguamenti collegati all'applicazione della legge regionale n. 13 del 2015 e connessi all'accentramento delle funzioni amministrative, ivi comprese quelle di applicazione delle sanzioni amministrative e l'introito dei relativi proventi. Tali modifiche, indipendentemente dalla loro rilevanza, non comportano oneri precisi a carico del bilancio regionale.

Interventi significativi sono stati apportati allo scopo di rendere il testo della Legge e la sua applicazione più snelli e semplificati, sono stati modificati gli articoli 3, 7 e 8, prevedendo che la definizione di alcuni procedimenti come il riconoscimento di tartufaie controllate o coltivate, la certificazione delle piante tartufigene e il rilascio dell'autorizzazione alla ricerca e raccolta dei tartufi, avvenga secondo modalità stabilite con specifiche deliberazioni della Giunta regionale. Per le medesime finalità, vengono rinviate a specifici provvedimenti della Giunta regionale la definizione delle modalità relative all'inserimento di piantine tartufigene per aversi "incremento di tartufaie naturali" (art. 3, comma 3, lett. b)) nonché l'istituzione e il funzionamento delle commissioni d'esame (art. 9) e della Consulta per la tutela e la valorizzazione del tartufo (art. 32). Si definisce, altresì, che la partecipazione alle commissioni d'esame (art. 8) ed alla Consulta (art. 32) non comporti oneri per la Regione.

### **Titolo II "Procedimento per il riconoscimento di tartufaie"**

L'art. 3, comma 1) – che modifica l'art. 3 della Legge – prevede che i processi di certificazione europei delle piante micorrizate debbano ritenersi utili ai fini del riconoscimento delle tartufaie coltivate.

L'art. 6, inoltre, modifica il periodo per le verifiche delle tartufaie controllate e coltivate, di cui alla all'art. 6 della Legge, portandolo da due a cinque anni.

Nessuna delle sopraelencate modifiche apportate al Titolo II della Legge comporta variazioni al bilancio regionale.

### **Titolo III "Della raccolta del tartufo" - Capo I "Autorizzazione e modalità"**

L'art. 10, apporta modifiche all'art. 10, comma 1 della Legge prolungando la validità del tesserino di idoneità, che passa da sei a dieci anni. L'importo della tassa resta tuttavia invariato.

L'art. 11 modifica l'art. 11 della Legge, relativo alla "tassa di concessione regionale", adeguandolo

alle intervenute modifiche normative.

L'art. 12 modifica l'art. 12, comma 2, lettera c della Legge ridefinendo gli orari di ricerca e raccolta del tartufo.

L' art. 13 modifica l'art. 13 della Legge, stabilendo che il calendario per la ricerca e la raccolta sia unico a livello regionale, pur con eventuali deroghe per ambiti omogenei sub-regionali; inoltre, viene introdotto, tra le varietà, il periodo di raccolta per il Tuber mesentericum, adeguando, così, la normativa regionale alle disposizioni statali. Infine, viene prevista una procedura più puntuale per le autorizzazioni alla raccolta in deroga a scopi scientifici e di studio.

Nessuna delle sopraelencate modifiche apportate al Titolo III – Capo I della Legge comporta variazioni al bilancio regionale.

#### Titolo III “Della raccolta del tartufo” - Capo II “Vigilanza e sanzioni”

Le modifiche apportate agli artt. 16, 17, 18, 19 della Legge pongono in capo alla Regione i compiti di vigilanza sull'applicazione della Legge e delle relative sanzioni sia amministrative che pecuniarie; queste vanno ad aggiungersi alle preesistenti competenze di natura tributaria.

Le sopracitate modifiche al Titolo III – Capo II della Legge comporteranno presumibilmente un incremento delle entrate regionali che al momento risultano non preventivabili ed incerte.

#### Titolo IV “Aree pubbliche”

Le modifiche apportate agli artt. 20, 21, 22, 23 riguardano l'attribuzione alla Regione del ruolo di referente obbligatorio per tutti i titolari di aree pubbliche o di diritti di uso civico relativamente alla possibilità di introdurre in tali zone specifiche regolamentazioni della raccolta dei tartufi.

Nessuna delle modifiche apportate al Titolo IV della Legge comporta variazioni al bilancio regionale.

#### Titolo V “Promozione del patrimonio tartufigeno e della tartuficoltura”

L'art. 24 modifica il comma 2 dell'art. 24 bis della Legge rimuovendo ogni traccia di obbligatorietà per la Regione in merito all'erogazione di contributi per fiere, mostre, convegni, ecc. riguardanti il tartufo e abroga il comma 3 dell'art. 24 bis della Legge, che prevedeva la concessione di contributi regionali alle Province finalizzati alle attività di valorizzazione del tartufo.

L'art. 25 modifica l'art. 25 ter assegnando alla Regione l'onere di coordinare la predisposizione di un calendario annuale degli eventi legati al tartufo.

L'art. 26 abroga l'art. 24 quinquies della Legge, relativo alla “Conferenza regionale annuale” in quanto le sue funzioni convergono nella Consulta per la tutela e la valorizzazione e del tartufo di cui all'art. 30 della Legge che da provinciale diventa regionale.

L'art. 27 interviene sull'art. 24 sexies andando a definire meglio contenuti e partner per l'elaborazione della carta regionale delle aree tartufigene che avrà come obiettivo quello di individuare le aree potenzialmente produttive. Il percorso di elaborazione che dovrà concludersi entro 3 anni coinvolgerà essenzialmente personale e competenze interne all'ente.

Nessuna delle sopraelencate modifiche apportate al Titolo V della Legge comporta variazioni al bilancio regionale.

#### Titolo VI “Disposizioni transitorie e finali”

L'art. 30 abroga il comma 3, non più attuale, dell'art. 27 della Legge.

L'art. 31 inserisce in Legge l'art. 27 bis con il quale si definiscono i temi e gli argomenti su cui, con cadenza triennale, la Giunta relaziona alla Commissione consiliare sull'attuazione della Legge.

L'art. 32 interviene a sostituire il testo dell'art. 30 della Legge e ridefinisce composizione e ruolo della Consulta per la valorizzazione del tartufo che da istituzione provinciale diviene regionale, sottolineando anche la non onerosità della partecipazione.

L'art. 33 detta la continuità dei riconoscimenti di tartufaie rilasciati dalle Province e dalla Città Metropolitana e proroga i calendari di raccolta provinciali e le autorizzazioni alla raccolta in deroga per fini scientifici fino al 31 dicembre 2016.

Nessuna delle sopraelencate modifiche apportate al Titolo VI della Legge comporta variazioni al bilancio regionale.